

Migrazioni interne e limitazioni nel Novecento. I casi di Italia e Cina*

di

Pino Pisicchio

SOMMARIO: Premessa - 1. Emigrare dall'Italia in Italia - 2. Migrazioni e normazione da Crispi a Mussolini: il *fil rouge* del Commissariato - 3. La legge del 1939 contro le migrazioni interne e l'urbanesimo - 4. Un precedente ideologico: l'ecologismo nazista e l'ostilità ontologica alle politiche di urbanizzazione - 5. L'abrogazione (tardiva) delle leggi fasciste nella terza legislatura repubblicana - 6. Migrazioni interne in Cina. Il sistema dell'*hukou* - Conclusioni: a) Il caso Italia b) Il caso Cina

Premessa

Il fenomeno delle migrazioni interne è stato oggetto di analisi multidisciplinare nell'intersezione che collega le scienze sociali alla demografia all'economia e alla storia, mentre non ha rappresentato l'oggetto privilegiato dell'analisi giuridica, orientata piuttosto ad approfondire lo studio della normazione dei flussi migratori provenienti da paesi terzi, soprattutto riferiti al periodo storico che prende avvio col nuovo millennio¹. Una ragione che si offre come chiave interpretativa di

* Contributo al Convegno: Immigrazione e Inclusione: tra emergenza e sperimentazione, Primo Convegno Nazionale degli Osservatori Regionali, Università degli studi di Bari, Aldo Moro (dip. Giurisprudenza), Università del Salento (Dip. Scienze Giuridiche), Consiglio Regionale Puglia, 28-28 novembre 2019.

¹ Cospicua è la pubblicistica giuridica in materia. Ex multis e con riferimento alle opere più recenti cfr: G. Neppi Modona, V. Ferraris, Diritto dell'immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2019; P. Morozzo della Rocca, Immigrazione asilo e cittadinanza, Maggioli ed. Rimini, 2019; J.P. Brekke e G. Brochmann, Stuck in transit: Secondary migration of asylum seekers in Europe, national differences, and Dublin Regulation, in Journal of Refugee Studies, n.28,2, pp.145-162, 2014; International Monetary Fund, The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, IMF Staff Discussion Note, SDN/16/02, Washington, DC, 2016; A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri, Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam Padova, 2012; A. Adinolfi, La libertà di circolazione delle persone, in G. Strozzi (a cura di), Diritto dell'Unione Europea, parte speciale, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2006; G. Caggiano, Scritti sul Diritto Europeo dell'Immigrazione, 2da ed., Giappichelli, Torino, 2016; R. Plender, International Migration Law. Revised Second Edition, Nijoff, Dordrecht, 1998; per un

un'apparente disattenzione da parte della dottrina giuridica è legata al fatto che la redistribuzione della cittadinanza nell'ambito del medesimo territorio nazionale rappresenta nelle democrazie liberali contemporanee un fenomeno non sanzionato giuridicamente, a motivo del presidio minimo di libertà di circolazione previsto negli ordinamenti costituzionali a cui si ispirano quelle democrazie. Ma non è stato sempre così: tra la prima metà del secolo scorso e il secondo dopoguerra, si riscontrarono in alcuni ordinamenti di paesi occidentali tra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito e l'Italia, interventi normativi volti a limitare i flussi migratori verso i grandi centri urbani², con l'intento dichiarato di consentire all'economia urbana di assorbire gradualmente l'impatto con importanti fasce di

efficace analisi diacronica si vedano: J. K. Bade, *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento in ad oggi*, Laterza, Roma/Bari, 2000; G. Noiriel, *Le creuset français. Histoire de l'immigration, XIX-XX siècles*, Paris, Seuil, 1988

²Norme restrittive della libertà di migrazione interna dei cittadini nell'ambito del medesimo territorio nazionale furono adottate in alcuni casi con l'intento di limitare la circolazione dei lavoratori nelle aree destinate all'industria degli armamenti in periodo pre-bellico e bellico. È il caso dell'ordinamento francese che, nel febbraio 1940, introdusse restrizioni al movimento verso le aree che ospitavano industrie belliche e stabilì limitazioni di spostamento dalle aree rurali per i residenti. In Germania le migrazioni interne sono state oggetto di un ferreo controllo statale durante il regime nazionalsocialista, esercitando anche una completa irreggimentazione dei lavoratori, attraverso gli interventi normativi del 1939 che consentirono ai vertici statali di dirigere e allocare l'offerta di lavoro in base alle esigenze politiche e militari. Nel Regno Unito sono state adottate politiche di contenimento dell'urbanizzazione nel secondo dopoguerra con il *Town and Country Planning Act 1947*, provvedimento che traduceva in un impianto normativo coerente i contenuti dello *Scott Report* del 1942 perseguendo l'obiettivo di preservare le aree rurali e di contenere l'espansione urbana. Inoltre, attraverso il *New Towns Act* del 1946, si attuò un programma di decongestione urbana resa necessaria a causa del problema abitativo e delle distruzioni belliche, utilizzando la leva dell'incentivazione di nuovi insediamenti, (l'esigenza, che si era manifestata già prima della guerra, era stata approfondita nella relazione della *Royal Commission on the Distribution of the Industrial Population* del 1937). Interventi regolativi della distribuzione sul territorio britannico della popolazione si sono registrati ancora nel corso del secolo XX con i *Town and Country Planning Acts*, adottati fino al 1990 e con la legislazione relativa all'area metropolitana di Londra (*Greater London*). L'obiettivo degli interventi legislativi era teso a rimodulare il rapporto tra aree urbane ed aree rurali avendo riguardo alle diverse fasi di concentrazione urbana della popolazione, causata anche dal fenomeno delle immigrazioni provenienti dai Paesi del Commonwealth, e della deindustrializzazione intervenuta successivamente. Cfr. C.M. Wright, *Housing Policy in Wartime and Reconstruction*, 1942, brevi cenni a Francia, Germania e Gran Bretagna a pg. 256 ; M. Light, *What Does It Mean to Control Migration? Soviet Mobility Policies in Comparative Perspective*, in *Law and Social Inquiry*, 2012; T. Champion, *The continuing urban-rural population movement in Britain: trends, patterns, significance*, in part. par. 3.1, January, 2001; M. Clapson, *The English New Towns since 1946*, [Société française d'histoire urbaine](#), 2017, pp.93-111

popolazione, con la conseguenza di recare pregiudizio all'equilibrio del tessuto urbano e dei servizi per la cittadinanza residente. Il fenomeno delle migrazioni interne assunse caratteri imponenti per via del processo d'industrializzazione che accompagnò lo sviluppo economico delle aree con più alta intensità di urbanizzazione, in grado di esercitare una forza attrattiva assai rilevante per le popolazioni provenienti dalle aree rurali³. Il fenomeno, però, ebbe una sua rilevanza importante anche fuori dal contesto occidentale. Fu uno stato-continente come la Cina, infatti, dopo la fine del maoismo e l'avvento delle prime liberalizzazioni, ad affrontare un flusso migratorio interno la cui numerosità è stata davvero imponente, e che fu affrontato in un contesto ordinamentale del tutto peculiare rispetto alle esperienze occidentali. Non appaia, pertanto, ardito il confronto tra l'esperienza giuridica italiana in materia di limitazioni alle migrazioni interne con quella della Repubblica Popolare Cinese e non solo avendo a riferimento l'obiettivo finale cui le legislazioni tendevano, e vale a dire la regolazione dei flussi con riferimento ad uno sviluppo equilibrato delle aree metropolitane, ma anche per una sottesa euristica, che assiste entrambi gli interventi normativi, riferita al mitologema della campagna.

1. Emigrare dall'Italia in Italia

In una stagione come quella che stiamo vivendo in Italia, in Europa e non solo, in cui il dibattito pubblico appare invaso dal tema dell'immigrazione di provenienza extracomunitaria al punto da rappresentare un elemento costitutivo di programmi politici e fortune elettorali, il profilo relativo alle migrazioni interne potrebbe essere considerato il ramo minore e meno significativo della fenomenologia migratoria di maggiore impatto. Eppure secondo i rapporti che annualmente vengono redatti dall'Issm di Napoli⁴ il fenomeno delle migrazioni interne, connotato oggi da fattori del tutto peculiari come la nuova mobilità di docenti sospinta da recenti norme sulla scuola⁵, continua a far registrare cifre significative di spostamenti di italiani

³ Per la realtà italiana l'Istat documentava nel 1962 una migrazione interna pari a 2.196.000 unità

⁴ Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

⁵ L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sulle migrazioni interne in Italia. Nel 2017 il

nell'ambito dei confini nazionali⁶. Non si tratta certamente degli esodi di massa registrati negli anni del miracolo economico, quando, nell'intervallo di tempo tra il 1958 e il 1963, partirono dal Sud per raggiungere le metropoli del Nord nove milioni di italiani⁷ e neanche della stagione in cui l'ambigua politica anti-migratoria del fascismo consentì che segmenti significativi di comunità meridionali si spostassero nelle città del nord, a dispetto della crociata contro la "tabe urbana" proclamata dal regime⁸. Non appare, però, fuori luogo rammentare, osservando i fenomeni dal punto di vista ordinamentale, come la mobilità interna dei cittadini italiani abbia rappresentato una conquista legata all'avvento dello Stato democratico, garantita dalla Costituzione e dalle leggi dei governi della Repubblica, a partire dalla l.10 febbraio 1961 che abrogò la legislazione anti-migratoria fascista, mentre con caratteri del tutto diversi si atteggiarono le politiche legislative sui movimenti interni dei cittadini italiani dall'Unità alla fine del regime fascista.

2. Migrazioni e normazione da Crispi a Mussolini: il fil rouge del Commissariato

L'approccio dei governi prefascisti alla normazione del fenomeno migratorio disegnò la modellistica che avrebbe tracciato la strada alla legislazione successiva, soprattutto con riferimento al coordinamento delle competenze in materia di migrazione, prima disperse tra le diverse amministrazioni pubbliche. Il modello adottato con la l.31/1/1901 n.23, nel volgere dei giorni che segnavano il passaggio

rapporto analizzava la condizione di mobilità dei protagonisti del sistema scolastico: M. Colucci, S.Gallo (a cura di) In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità, Donzelli, Roma, 2017

⁶Il fenomeno, tuttavia, è ancora in atto. Secondo il rapporto dello Issm del 2015, sarebbero state circa 1.362.000 persone a spostarsi dal comune di residenza per un altro comune italiano

⁷Nell'intervallo tra il censimento del 1951 e quello del 1961 la produzione industriale crebbe del 120% e il reddito nazionale del 78%, mentre si stravolse anche la distribuzione degli addetti tra i comparti tradizionali dell' economia, facendo ridurre l'area della forza lavoro in agricoltura dal 25 al 13%

⁸E' la tesi sostenuta da Anna Treves. Secondo la storia dell'emigrazione la mobilità interna in Italia raggiunse dimensioni imponenti proprio nel periodo tra le due guerre, anticipando la dinamica dell'esodo di massa che avrebbe caratterizzato gli anni del miracolo economico. A Treves, Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Einaudi, Torino, 1976

del testimone tra i presidenti del Consiglio Saracco e Zanardelli, fu quello del Commissariato Generale per l'Emigrazione, che coprì l'arco delle funzioni afferenti il fenomeno secondo l'impianto già adottato nel Regno Unito con l'Emigrant's Information Office, eletto a modello da Crispi⁹. Lo statista siciliano che, nell'impianto originario del disegno di legge del 1888 sull'Emigrazione aveva guardato con favore alla costituzione di una amministrazione speciale per la tutela dei diritti collegati al fenomeno, incontrò, però, la diffidenza dei parlamentari indisponibili a consentire un rafforzamento dei poteri del presidente in tema di emigrazione¹⁰. La legge crispina del 1888 rappresentò il primo intervento legislativo volto ad affrontare organicamente il fenomeno migratorio, soprattutto transoceanico, riguardato, però, soprattutto dal punto di vista privatistico, con un impianto regolativo dell'attività degli agenti e dei subagenti impegnati nella mediazione, i quali avrebbero potuto esercitare la loro impresa solo dopo aver ottenuto dal ministero competente la patente o la licenza. Al tempo stesso la norma si faceva carico della necessità di impedire che la via delle migrazioni potesse rappresentare l'elusione della leva obbligatoria istituita con l'Unità d'Italia. Si trattava, in definitiva di una disciplina che traduceva in norma i principi dello stato liberale della libertà di iniziativa in campo lavorativo e di espatrio, concedendo qualche tutela all'emigrante (in questo senso la prestazione di cauzione richiesta all'agente per eventuale risarcimento-danni patiti dall'emigrato per sua causa)¹¹. La ripresa del dibattito in parlamento si rese così possibile solo dopo la chiusura della stagione di Crispi, al netto dell'ipoteca rappresentata dalla forte personalità dello statista. Nel nuovo scenario politico, ispirato ad una visione di "liberalismo

⁹ Il modello inglese, peraltro, era stato condiviso anche dalla Svizzera e dal Belgio, come ebbe a ricordare l'on. Pantano, declinando le funzioni cui avrebbe dovuto assolvere: "di informazione per gli emigranti, di sorveglianza per gli agenti di immigrazione e colonizzazione e di esempio di quanto hanno fatto Inghilterra, Svizzera e Belgio"

¹⁰ Cfr. Fondo archivistico Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901/1927) a cura di P. Santoni, intr. F. G. Orsini, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma, 1991

¹¹ La legge 30/12/1888 n.5866, in realtà era volta essenzialmente a regolare i contenuti del contratto di trasporto, disciplinando compiti e responsabilità di una nuova figura, quella dell'agente che rappresentava sul territorio gli interessi dell'armatore. Il diritto riconosciuto all'emigrante di espatriare alla ricerca di lavoro, pertanto, non trovava adeguato rispecchiamento in meccanismi di tutela del migrante, mentre riusciva a proporsi come utile strumento di razionalizzazione degli interessi dell'impresa armatoriale

sociale”, si adottarono provvedimenti, come la legge 23 del 1901, volti a dare una risposta legislativa alla forte ondata migratoria che si sviluppò a cavallo tra il secolo XIX e il XX. Un significativo riverbero del nuovo clima più attento al recupero di una nuova sensibilità rispetto alla rappresentanza delle categorie sociali più deboli, fu l’istituzione del Consiglio per l’Emigrazione, formato da membri del parlamento, rappresentanti della Lega nazionale delle Cooperative e delle società di mutuo soccorso. Fino al suo scioglimento, avvenuto nel 1927, il Consiglio svolse un ruolo consultivo nei confronti del Ministro degli Esteri e di indirizzo politico nei confronti del Commissariato per l’Emigrazione¹². La politica in materia di emigrazione fino alla fine della Prima guerra mondiale, pur registrando interventi legislativi ispirati da intenti di contenimento dell’imponente esodo verso le Americhe ¹³fu essenzialmente volta a prendere coscienza di un fenomeno che si ispirava ad una sorta di liberismo migratorio che consentì l’accoglienza di grandi flussi di italiani nel Nuovo Mondo e, in particolare, negli

¹²Cfr. D.Sacco, Per una storia del Consiglio dell’Emigrazione in età giolittiana, in *Economia, Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, n.2, 2016, pgg.351-396; cfr. A. Anche Golini, F. Amato, “Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana”, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, A. Franzina (a cura di), “Storia dell’emigrazione italiana. Partenze”, Donzelli Editore, Roma 2001; M.R. Ostuni, “Leggi e politiche di governo nell’Italia liberale e fascista”, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, A. Franzina (a cura di), *Storia dell’emigrazione italiana. Partenze*, op.cit.; D. Freda, *Governare i migranti: la legge sull’emigrazione del 1901 e la giurisprudenza del Tribunale di Napoli*, Giappichelli ed., Torino, 2017

¹³Si trattò di provvedimenti limitativi della possibilità di espatri, ispirati dai gruppi industriali del nord del paese e dai grandi latifondisti meridionali preoccupati che il fenomeno migratorio così massivo potesse deprimere fortemente l’accesso a forza lavoro a basso costo e causare, così, la crescita dei salari minimi. Dal punto di vista dello strumento giuridico si preferirono non interventi legislativi ma circolari emanate dall’Esecutivo ai Prefetti. In questa direzione si muove il primo tentativo di regolazione in senso restrittivo del fenomeno migratorio, la “circolare Menabrea” del 18 gennaio 1868, che impone a prefetti, sindaci e pubblica sicurezza di impedire la partenza per l’Algeria e l’America a quanti non fossero in grado di dimostrare di avere già assicurato un lavoro o, in alternativa, adeguati mezzi di sussistenza. Dopo Menabrea il 18 gennaio del 1873 si registra un secondo intervento regolativo attraverso la “circolare Lanza” che, confermando l’impianto della circolare Menabrea, aggiunge un onere prima non previsto a carico degli emigranti: l’obbligo di presentare un impegno scritto a pagare il viaggio di ritorno in Italia nel caso di rimpatrio ad opera dei Consolati. La circolare, inoltre, spingeva i prefetti e le autorità pubbliche a svolgere una funzione di deterrenza per scoraggiare le partenze dall’Italia. Le Americhe, rappresentarono la destinazione privilegiata degli emigranti italiani. L’approdo negli Stati Uniti, nel Canada, ma anche in Brasile e in Argentina, nell’arco del cinquantennio che va dall’Unità d’Italia al 1911 registrò, infatti, quasi l’80% delle preferenze degli espatri. Ex multis cfr. P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, *Storia dell’emigrazione italiana*, Donzelli editore, Roma, 2001.

USA, in Canada, in Argentina e in Brasile. La forte cesura rappresentata dall'avvento della guerra, venne rappresentata da una svolta restrittiva nei paesi di destinazione dell'emigrazione italiana, segnando così la chiusura di quel ciclo. Dopo la guerra il testo unico del 1919¹⁴ intervenne nella razionalizzazione della disciplina in materia di emigrazione, attribuendo al Commissariato per l'emigrazione facoltà di intervento nei paesi esteri a garanzia dell'emigrante italiano ribadendo il principio della libertà di espatrio per motivi di lavoro. Con l'avvento del fascismo si suole convenzionalmente ritenere conclusa la cosiddetta Grande Emigrazione che aveva preso avvio nel 1861, con l'Unità d'Italia.

Intanto un nuovo orizzonte migratorio si affacciava per la mano d'opera italiana ed era quello colonialista, accompagnato da un imponente apparato propagandistico che proiettò in patria l'immagine di nuovo Eldorado situato nelle terre d'Africa, in particolare nel remoto Corno d'Africa e in Libia, al fine di rappresentarne le possibilità, per i coloni italiani, di laute ricchezze e di importanti prospettive di lavoro¹⁵.

Fu il fascismo a ridare vigore ad una politica legislativa volta a mantenere un unico centro d'imputazione per le migrazioni, istituendo, con la legge 9 aprile 1931, n.358, il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna che si configurò come l'evoluzione del Comitato permanente per le migrazioni interne (istituito nel 1926), la cui missione era quella di garantire lo spostamento, il controllo e il coordinamento dei flussi di manodopera dalle aree a più alta densità demografica che denunciavano il più forte tasso di disoccupazione verso le aree con bassa densità di popolazione ma suscettibili di sviluppo¹⁶. Per comprendere la portata

¹⁴R. D. n° 2205, il «Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti» comprendente tutte le leggi riguardanti la disciplina degli espatri, emanate dall'inizio del secolo fino allo scoppio della prima guerra mondiale, e adattato secondo i provvedimenti ed i Decreti Legge Luogotenenziali emanati durante il primo conflitto mondiale

¹⁵In realtà la recente storiografia ha dimostrato come l'imponente apparato propagandistico in favore delle colonie italiane in Africa abbia prodotto risultati assai relativi, con una migrazione di coloni che dal territorio italiano si spostarono verso la Libia e il Corno d'Africa, pari a solo 250-300 mila persone. Cfr. G.P. Calchi Novati, *L'Africa d'Italia*, Carocci, Roma, 2011, e N. Labanca, *La guerra italiana per la Libia, 1911-1931*, Il Mulino, Bologna, 2012

¹⁶Il consolidamento della modellistica dei Comitati/Commissari per le migrazioni, va di pari passo con la politica di espansione coloniale, di lavori pubblici e di bonifica che il regime

strategica della legge del 1931, occorre considerare che il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, avrebbe goduto di un'autonomia politica particolarmente ampia, essendo chiamato a rispondere della sua azione solo al Capo del Governo¹⁷. Le sue funzioni si sarebbero esercitate di concerto con il Ministro delle Corporazioni e del Ministro delle Colonie ed avrebbero avuto al centro "l'accertamento e la razionale distribuzione della mano d'opera disponibile al fine di ottenere il più conveniente impiego in tutto il Regno" e "nelle colonie"(art.2).

Il Commissariato svolse, dunque, in piena autonomia politica, una funzione di riallocazione delle risorse umane nelle campagne, topos ricorrente nella retorica di regime, assumendo il pieno controllo del collocamento dei lavoratori nell'Agro Pontino, in Sardegna, nella costruzione del nuovo quartiere romano dell'Eur, ma venne investito anche della responsabilità di promuovere la colonizzazione in terra di Libia e nell'isola di Lagosta, vicino a Dubrovnik. Inoltre aprì sedi a Tripoli, Mogadiscio e Berlino perseguendo l'obiettivo di assorbire sotto le sue competenze il controllo della forza lavoro italiana e degli emigranti in partenza per l'estero¹⁸.

3. La legge del 1939 contro le migrazioni interne e l'urbanesimo

Il Commissariato perfezionò un'esperienza organizzativa nella gestione delle migrazioni interne che si rivelò preziosa con l'entrata in guerra e la progressiva militarizzazione nel controllo dei rientri in un territorio sottoposto a bombardamenti continui. In questo contesto venne emanata la legge 6/7/1939,

andava sviluppando. Notevole, infatti, sarà l'apporto del Comitato permanente nel coordinamento delle migrazioni di braccianti e mano d'opera rurale in Libia, verso la fine degli anni trenta. Altrettanto significativa la legge della bonifica integrale, l.24/12/1928 n.3134, offerta alla propaganda come "legge Mussolini". Intervenendo per interventi di bonifica su 1800 siti paludosi e insalubri con massivi interventi economici da parte dello Stato, impegnò significative quote di lavoratori provenienti da territori lontani

¹⁷Art.1: Il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna è posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Capo del Governo

¹⁸Un ruolo decisivo nella configurazione dell'assetto accolto nella legge del 1931 lo ebbe Luigi Razza, un ex sindacalista rivoluzionario che diede corpo al progetto del regime di portare a compimento la ruralizzazione e la colonizzazione. Cfr.S.Gallo, Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna (1930/1940).Per una storia della politica migratoria del fascismo. Ed.Umbra, Foligno, 2015

n.1092, nota come legge contro le migrazioni interne e l'urbanesimo, che, organizzando e sistematizzando circolari ministeriali e ordinanze prefettizie emanate nel decennio precedente, tendeva ad impedire la concentrazione nelle aree urbane dove la popolazione disoccupata e indigente nutriva l'aspettativa di trovare lavoro e sussidi¹⁹.

L'avvento della seconda guerra mondiale, infatti, aveva posto l'urgenza della ricollocazione dei civili di rientro dai paesi di tradizionale emigrazione, come la Francia e, in seguito ai rovesci militari in Africa, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia²⁰.

Il contenuto della norma stabiliva il divieto, rivolto erga omnes, di trasferimento della residenza in comuni con una popolazione superiore ai 25.000 abitanti o di "notevole importanza industriale", ancorché con popolazione minore, a meno di esservi obbligato dalla professione o di essersi assicurato una ("proficua") occupazione stabile o di avere validi motivi e di poter dimostrare di avere adeguati mezzi di sussistenza²¹.

4. Un precedente ideologico: l'ecologismo nazista e l'ostilità ontologica alle politiche di urbanizzazione

La normazione giuridica del disegno di contrasto delle migrazioni interne prodotta dal fascismo, conosce un precedente ideologico nella Germania. Si trattò del

¹⁹Cfr. Gallo, op. cit.

²⁰Gallo riferisce che Razza si preparava a siglare accordi con la Francia per favorire il movimento dei lavoratori italiani verso il territorio transalpino. A partire dall'inverno del 1940 si aggiunsero ingenti quote di rientri dall'Africa a seguito dell'avanzata alleata. In una prima fase la competenza della gestione dei flussi dei reduci era stata affidata al Ministero degli Esteri che la esercitava attraverso il Cori, la Commissione Permanente per il Rientro degli Italiani dall'Estero, ma dall'Ottobre del 1940 la competenza passò al Commissariato delle migrazioni interne, che aveva maturato un'esperienza ed una specializzazione molto alte nel settore. Cfr. Gallo, Senza attraversare le frontiere: le migrazioni interne dall'Unità ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 2012

²¹L. 6/7/1939, n.1092, art.1: "Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione, o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune d'immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza. Il ministro per l'Interno determina, d'accordo col ministro per le Corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge."

sentiment saldamente radicato in alcuni circoli culturali “verdi”, che antagonizzava con l’urbanizzazione e la stessa idea progressiva della civiltà, coltivato dal nazismo e dai suoi ascendenti culturali espressi dal fiume carsico ecologista tedesco a partire dalla seconda metà del XIX secolo. In questo filone culturale Arndt e il suo discepolo Riehl²², tracciano la strada di un ecologismo interno al movimento Völkisch²³, che coniugò il populismo etnocentrico con una sorta di sacrale misticismo della natura, ingredienti essenziali per comporre il nutrimento della leadership nazista. Quelle suggestioni olistiche, volte a ricreare una fusione tra uomo e natura, ebbe interpreti entusiasti in Himmler, Rosenberg e Darré, e trovò nell’ostilità alla civiltà urbana uno dei capisaldi ideologici su cui si andava a costruire il mito del ritorno alle radici rappresentate dalla terra. Nel “Mito del XX secolo”, considerato, insieme al Mein Kampf di Hitler, il manifesto del nazionalsocialismo, Alfred Rosenberg scriveva: *“Oggi vediamo il continuo flusso dalla campagna alla città, mortale per il Popolo (Volk). Le città si gonfiano sempre più, indebolendo il Popolo e distruggendo i fili che uniscono l’umanità alla natura; attraggono avventurieri e profittatori di ogni colore, favorendo perciò il caos razziale”*²⁴. Ma fu con Walther Darré che l’ecologismo nazista, collegato ad una sorta di mistica agraria, trovò una sua consacrazione ideologica. In linea di continuità con il pensiero di Arndt e Riehl il Ministro dell’Agricoltura e capo dei Contadini del Reich concepì un progetto di ruralizzazione del Terzo Reich poggiato sulla piccola proprietà contadina. Obiettivi cui il disegno di Darré tendeva erano da un lato garantire la salute razziale e dall’altro cogliere il risultato del migliore equilibrio ecologico²⁵.

²²In particolare cfr. P.Staudenmaier, J.Biehl, *Ecofascism Revisited: Lessons from the German Experience*, New Compass Press, 2011, form. Kindle; E.M.Arndt, nell’esortare i propri concittadini ad abbandonare la degenerata vita della città per la campagna, sosteneva l’assoluta coerenza di questa scelta con l’anima tedesca “connotata da comprensione muta, amicizia intima e approccio gentile con la natura”, in V.Vannucci, T.Pedrazzi, *Piccolo viaggio nell’anima tedesca*, Feltrinelli, Milano, 2004; si veda, inoltre, W.H.Riehl, *Feld und Wald*, Stuttgart, 1857

²³ L’etno-nazionalismo e l’ideologia Völkisch, intesa come comunità di sangue della tradizione di Herder, Fichte e M.H.Boehm, troveranno una compiuta sistemazione nel pensiero politico di R.W.Darré. cfr infra, nota 24

²⁴ A.Rosenberg, *Der Mythos des 20. Jahrhunderts*, München, 1938, ed. italiana Thule Italia, 2017

²⁵Il pensiero politico di Richard Walter Darré viene svolto in *Neuadel aus Blut und Boden*, München, 1930 (ed. it: *La nuova nobiltà del sangue e del suolo*, Ar, Padova, 1978). Il mito del contadino simbolo del Volk e della Natura, rappresenteranno una costante nella narrazione del

5. *L'abrogazione (tardiva) delle leggi fasciste nella terza legislatura repubblicana.*

Si dovrà attendere il 1961, tredici anni dopo la promulgazione della Costituzione italiana, per vedere abrogati impianti normativi che riecheggiavano visioni più vicine alla concezione medievalistica della forza lavoro ridotta a servitù della gleba, piuttosto che ad una democrazia moderna. Interessante è registrare come l'approvazione della legge abrogativa delle leggi restrittive delle migrazioni interne²⁶, abbia rappresentato un atto riparatore di un Parlamento che rischiava di essere messo in mora dalla corte costituzionale investita dalla questione di costituzionalità delle due leggi fasciste da più preture e tribunali²⁷.

Terzo Reich che attingeva al nazionalismo etnolinguistico di J.G. Herder, e all'idealismo di J.G.Fichte dei Discorsi alla nazione tedesca (Reden an die deutsche Nation,1808), ed.it. a cura di G.Rametta, Laterza, Bari/Roma, 2014

²⁶La legge 10 febbraio 1961 n.5 concernente " Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n 358 e 6 luglio 1939, n.1092) e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n.264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati"

²⁷Eloquente anche per la comprensione della tempistica con cui si svolse l'approvazione del provvedimento in Parlamento, è l'ordinanza n.10 della Corte, che reca la data dell'11 marzo 1961, a distanza di un mese dal l'approvazione della legge alle Camere : ORDINANZA N. 10 - ANNO 1961- REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -LA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA- Nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 17 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Bitonto nel procedimento penale a carico di De Candia Gioacchino, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 28 novembre 1959;

2) ordinanza del 12 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Sarnelli Rosanna, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959;

3) ordinanza del 29 febbraio 1960 emessa dal Tribunale di Roma nella causa civile istituita da Cervelli Domenico contro il Comune di Roma, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 25 giugno 1960.

Udita nell'udienza pubblica dello febbraio 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi gli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, per il Comune di Roma.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Bitonto a carico di De Candia Gioacchino, imputato della contravvenzione agli artt. 2 e 10 legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, per avere assunto operai senza la prescritta autorizzazione, fu sollevata dalla difesa dell'imputato questione circa la legittimità costituzionale dei detti articoli, in riferimento alle norme di cui agli artt. 2, 3, 16, 35 e 120 della Costituzione;

La proposta di legge da cui originò il provvedimento, era di iniziativa parlamentare e recava come primo firmatario il nome di Terracini, già presidente dell'Assemblea costituente e di cinque parlamentari della terza legislatura, tutti iscritti al gruppo comunista di palazzo Madama. Da notare come l'abrogazione delle leggi fasciste sia propiziata da una legge che mette al centro della sua filosofia l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento (artt. 2, 3, 4), confermando l'approccio che aveva animato in parte l'esperienza e soprattutto l'ambizione del

che il Pretore, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, con ordinanza del 17 ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge, ne rimetteva l'esame alla Corte costituzionale;

che nel procedimento pendente dinanzi al Pretore di Napoli a carico di Sarnelli Rosanna, imputata di contravvenzione agli artt. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 157 T.U. delle leggi di p.s., per aver violato la diffida della Questura di Napoli con la quale le era stato imposto di rientrare nel Comune di Villaricca, il Pretore sollevò, di ufficio, la questione della legittimità costituzionale della citata legge n. 1092 del 1939, in relazione al principio della libertà di soggiorno di cui all'art. 16 della Costituzione, e, con ordinanza 12 ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e pubblicata, rimetteva gli atti a questa Corte;

che, infine, nel giudizio civile istituito dinanzi al Tribunale di Roma da Cervelli Domenico contro il Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla negata iscrizione in anagrafe, l'attore denunciò la illegittimità costituzionale della medesima legge n. 1092 del 1939 perché in contrasto col citato art. 16 della Costituzione, e il Tribunale, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione sollevata, con ordinanza 29 febbraio 1960, rinviava gli atti a questa Corte per la sua risoluzione;

che, in quest'ultimo giudizio, si è costituito il Comune di Roma difeso dagli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, i quali con le deduzioni e con memoria, pur non negando che alcune norme della legge del 1939 siano incostituzionali, fanno alcune osservazioni sulla portata dell'art. 16 della Costituzione;

Considerato che, nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, è stata emanata la legge 10 febbraio 1961, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 18 febbraio 1961, con la quale, fra l'altro, sono state abrogate (art. 1) la legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge, della cui legittimità costituzionale si discute, 6 luglio 1939, n. 1092;

che, per siffatto sopravvenuto evento, può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale, sia nei giudizi penali che in quello civile;

che tale valutazione è di competenza delle Autorità giudiziarie dinanzi alle quali la questione di costituzionalità è sorta, epperò alle medesime vanno rinviati gli atti rispettivi; PER QUESTI MOTIVI -LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961

Commissariato fascista , volto a proporsi come strumento privilegiato per l'allocazione della forza lavoro in Italia e nelle colonie. Un approccio, dunque, lavoristico, che stimola e sopravanza l'intervento normativo motivato dalla volontà di riallineamento ai principi costituzionali. Da notare, inoltre, l'assoluta attualità del riferimento alla condizione del lavoratore straniero, contenuto nell'art.3²⁸. L'intervento legislativo del 1961 ebbe come cornice il boom economico e la consistente ondata migratoria interna che spostò dal sud verso il nord la massa di lavoratori su cui poggiò il miracolo industriale del settentrione. La fisionomia demografica delle città del triangolo industriale modificò significativamente a seguito dell'abrogazione delle leggi anti-migratorie: se nel triangolo industriale si contava nel 1958 un aumento della popolazione di 69000 unità, tre anni dopo i nuovi residenti che poterono regolarizzare la loro posizione grazie alla legge 5/1961, salirono a 200.000. Gli incrementi demografici più rilevanti si ebbero in quegli anni nei grandi centri urbani del nord e a Roma: Milano passò da 1274000 abitanti del 1951 a 1681000 del 1967, Torino nello stesso intervallo di tempo da 719000 a 1124700 e Roma da 1650000 del 1951 a 2614000 del 1967²⁹.

6. Migrazioni interne in Cina. Il sistema dell'hukou

L'esperienza della Repubblica Popolare Cinese in materia di regolazione delle migrazioni interne appare paradigmatica se non per una comparazione diretta con gli ordinamenti giuridici europei ispirati dai principi democratico-liberali lontani dall'impianto costituzionale cinese, almeno per la proiezione di un fenomeno, già sperimentato nel mondo occidentale, sulla scala dilatata di uno stato-continente che registra l'imponente numerosità del miliardo e trecentonovanta milioni di abitanti. Sullo schermo moltiplicato della Repubblica Cinese, infatti, sarà possibile registrare la non dissomiglianza con le risposte fornite in tema di politiche contrasto

²⁸ " I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali"

²⁹Ex multis cfr. "Le migrazioni interne in Italia : atti del seminario di demografia tenuto nell'anno accademico 1965-66 / a cura del prof. Massimo Livi Bacci. - Firenze : Scuola di statistica dell'università di Firenze, ivi 1967

all'urbanizzazione nel continente europeo, anche se i limiti alla libertà di circolazione assumono, evidentemente, un diverso valore nel contesto asiatico rispetto a quello europeo.

Nella Repubblica Popolare Cinese il fenomeno delle migrazioni interne assunse una rilevanza significativa, tale da imporre un intervento regolativo di tipo restrittivo, nel secolo scorso, a seguito del processo di industrializzazione post-maoista³⁰. Le grandi riforme avviate da Deng Xiaoping, infatti, provocarono un processo di spopolamento delle campagne favorendo una migrazione verso le città dove si concentravano le nuove aree industriali, facendo registrare uno spostamento della forza lavoro dai settori a bassa produttività alla ricerca di settori con più alto valore produttivo³¹. Un incentivo importante all'incremento dei flussi migratori dalla campagna alla città si manifestò come l'effetto di uno dei portati rilevanti della modernizzazione di Xiaoping, e cioè la rimozione, nel 1979, del sistema di assetto proprietario che trovava nelle comuni il suo epicentro, consentendo così ai contadini di poter coltivare il proprio pezzo di terra godendo dei suoi frutti³². Tuttavia la condizione che venne a verificarsi di esuberanza della forza lavoro contadina a fronte dell'esiguità delle risorse attingibili dalla ruralità, e, nel contempo la richiesta di mano d'opera nel settore dell'industria e dell'edilizia, rappresentarono una spinta all'esodo dalle campagne alle aree metropolitane. L'imponente flusso migratorio interno venne identificato come "popolazione fluttuante", intendendo con questa espressione far riferimento ai migranti privi dell'hukou, il certificato di residenza validamente rilasciato dalle autorità locali, in

³⁰Cfr. K.W.Chan, *Internal Labour Migration in China: Trends, Geography and Policies*, United Nations, United Nations Expert Group Meeting On Population Distribution, Urbanization, Internal Migration And Development, 21 – 23 January 2008, New York

³¹Si veda D.J.Solinger, *The Modalities of Geographical Mobility in China and their impacts, 1980-2010*, The British Academy, 2014

³²Il programma di riforme economiche avanzato nel corso del plenum del Comitato centrale del partito del nuovo gruppo dirigente del PCC, in cui Deng Xiaoping esercitava un ruolo egemone, ancorchè formalmente vicariale (ricoprendo le cariche di vicepresidente del partito e della sua Commissione militare, vice primo ministro e capo di stato maggiore delle forze armate), si incentrò nelle Quattro modernizzazioni, riferite all'agricoltura, all'industria, alla scienza e alla tecnologia e al settore militare. L'agricoltura e la ruralità rappresentarono, pertanto, il primo importante intervento nel quadro del *gaige kaifang*, il programma di aperture che portò anche ad una forma di liberalizzazione politica

cui viene indicato il luogo di nascita e di registrazione di ogni cinese³³. Il sistema dell'hukou, introdotto nel 1958, ha promosso una netta suddivisione tra popolazione delle campagne e popolazione delle città, titolari di un certificato di residenza di tipo ereditario, cristallizzando le dinamiche demografiche e la mobilità sul territorio³⁴. L'obiettivo principale cui tendeva il processo di registrazione istituito con l'hukou era quello del controllo dei flussi migratori, privilegiando i cittadini delle metropoli, cui venivano riservate migliori condizioni di vita e di welfare rispetto ai possessori di hukou rurale, che venivano considerati autosufficienti in ragione del sistema delle comuni popolari. La complessa procedura di registrazione della residenza, peraltro, veniva utilizzata anche per esercitare un monitoraggio pressante sugli oppositori politici. L'hukou, pertanto, ha introdotto un discrimine tra i cittadini validamente provvisti del documento e residenti nelle aree urbane e i migranti provenienti dalle campagne, considerati mano d'opera a buon mercato. Peraltro venne introdotta un'ulteriore distinzione tra i migranti "legali" i quali, ancorché provenienti dalle aree rurali per cercare lavoro erano provvisti di un hukou rilasciato dalle autorità locali delle città di destinazione nel periodo che va dal 1960 al 1980 e i "migranti rurali", in possesso di hukou rurale, che si spostavano verso le aree metropolitane alla ricerca di lavoro stabile o stagionale. Il sistema di registrazione familiare della residenza, che ha svolto un ruolo di protezione delle attività economiche ad alta intensità di capitale, si è reso strumentale anche ad un welfare differenziato per cittadini provenienti da differenti territori, avendo riguardo alla circostanza che i costi dei servizi pubblici e dell'assistenza sociale gravano sul livello locale e non nazionale, con effetti inevitabili di discriminazione tra migranti e cittadini delle aree urbane e di conflitto sociale.

Una limitazione dei flussi migratori interni venne imposta dal governo centrale

³³Cfr. M. Li, X. Hu, *The influence of floating population on big cities' development and countermeasures*, Economic Daily Publishing House, Beijing, 1991; id., *China's Floating Population: Implications for State and Society*, in *The Paradox of China's Post-Mao Reforms*, R. MacFarquhar and M. Goldman, Harvard University Press, Cambridge, 1999

³⁴Cfr. K. W. Chan, *The Chinese hukou system at 50*, *Eurasian Geography and Economics*, 50 (2), 2009, pp. 21-56; id., *The household registration system and migrant labor in China*, notes and debate. *Population and Development Review*, 36 (2), 2010, pp. 405-407

anche per impedire un'accelerazione incontrollabile nei processi di urbanizzazione, prevedendo che per un ventennio a partire dagli anni '80 la popolazione dei residenti urbani dovesse contenersi nella misura di un quinto dell'intera popolazione cinese³⁵. Di fatto all'alba del nuovo millennio il fenomeno delle migrazioni interne in Cina è diventato esponenziale e si calcola che nel 2020 oltre 850 milioni di persone, più del 61% dell'intera popolazione, vivrà nelle aree urbane³⁶. La struttura "ereditaria" dell'hukou, tuttavia, continua a legare la "popolazione fluttuante" ad una condizione discriminata in ragione di un forte divario retributivo e di un accesso limitato ai servizi pubblici e alle tutele del welfare riservate soltanto ai cittadini delle aree urbane. Il governo centrale ha dichiarato fin dal 2007 che si sarebbe proceduto alla riforma dell'hukou, affermando, tuttavia, che la sua realizzazione sarebbe stata lenta e avrebbe poggato su una classificazione delle aree urbanizzate in città piccole, medie e grandi mentre i flussi migratori sarebbero stati indirizzati avendo riguardo alle necessità dei migranti e al loro status, cominciando a rimuovere i limiti di registrazione familiare nelle piccole città. L'intento dichiarato dal governo centrale è quello di sovvenire alle richieste del popolo fluttuante di non subire discriminazioni per le tasse scolastiche dei figli rispetto a quelle pagate dai figli dei residenti e di poter godere di un'assistenza sanitaria e di un trattamento salariale adeguati³⁷.

Conclusioni

a) Il caso Italia

³⁵C.C.Fan, *China on the Move: Migration, the state and the household*, Routledge, London, 2008

³⁶Cfr. National Bureau Statistics of China (NBS), *Census 2010*

³⁷L'obiettivo del superamento della discriminazione tra cittadini cinesi collegata al sistema dell'hukou era stato manifestato dal Ministero della Sicurezza Pubblica, nel 2007 attraverso una nota ufficiale. Il ministero, infatti, dichiarava che, con l'intento di perseguire l'obiettivo dell'uguaglianza dello status dei cittadini, il Governo avrebbe modificato il sistema di gestione dello hukou sopprimendone gradualmente la sua duplice struttura. La posizione venne riconfermata dal Governo nel 2014. Peraltro l'impianto ordinamentale disegnato dalla Costituzione del 1954 porrebbe dei presidi di tutela del diritto dei cittadini al lavoro (nella declinazione tipica della declinazione costituzionale della Repubblica Popolare Cinese, che prevede all'art.42 il "diritto-dovere al lavoro" e la promozione dell' "emulazione socialista del lavoro), all'assistenza sociale ed ai servizi medici e sanitari (art.45), di "ricevere un'istruzione" (art.46, anche in questo caso si fa riferimento al "diritto-dovere")

Alla prova di resistenza ai valori costituzionali non potrebbe reggere nessuna normazione che ponesse limitazioni alla facoltà spettante al cittadino nel pieno godimento dei suoi diritti, di spostarsi liberamente nell'ambito del territorio nazionale e di eleggere la propria dimora in una città diversa da quella di nascita, di veder riconosciuta una sua dignità pari a quella di ogni altro cittadino nell'aspettativa di lavoro, di esercitare la sua professione, mestiere, attività, liberamente, ottemperando solo ad eventuali prescrizioni o adempimenti amministrativi che dovessero essere previsti dalle norme giuridiche o da quelle dettate dall'autodichia professionale. L'ordine costituzionale, dunque, non potrebbe tollerare leggi come quelle emanate dal fascismo, esplicitamente volte a contrastare le migrazioni interne. Peraltro, in un contesto in cui l'appartenenza all'ordinamento sovraordinato dell'UE, in cui la libertà di circolazione di ogni cittadino europeo nell'area dell'Unione è garantita dai trattati, la questione della libertà di migrazione nel territorio nazionale parrebbe attraversata da un inaccettabile anacronismo. Ma, se è vero che l'ordinamento giuridico italiano ha cessato dal 1961 di tollerare provvedimenti restrittivi della libertà di movimento del cittadino nel territorio nazionale imposta dalle leggi del 1931 e del 1939, resta il fatto che per un tempo non breve, dal 1948 al 1961, quelle norme sono rimaste parte del corpus legislativo, con effetti diretti nel campo dei rapporti di lavoro. La spinta poderosa della nuova stagione del "miracolo economico" che attinse a piene mani dalla manodopera meridionale e l'avvio del procedimento che avrebbe portato al giudizio di incostituzionalità della Corte Costituzionale, determinarono l'urgenza di un adeguamento ai valori della democrazia repubblicana, eliminando così, un relitto normativo di un regime totalitario. Un'esperienza legislativa che forse può raccontare qualcosa di importante ai contemporanei, alle prese con l'eterna questione delle migrazioni.

b) Il caso Cina

La Repubblica Popolare Cinese potrà forse superare l'intollerabile distonia tra la condizione dei migranti nei grandi centri urbani e quella dei cittadini residenti

attraverso la riforma del sistema educativo. La formazione, che rappresenta un pilastro fondamentale dei valori asiatici, non è solo un diritto (e dovere) fondamentale recepito nell'ordinamento costituzionale cinese, ma rappresenta anche un valore diffuso nel sentiment popolare. Di questo sentiment i vertici dello Stato si sono fatti carico con interventi puntuali:³⁸nel 2001 il Consiglio di Stato, organo supremo dell'Amministrazione centrale della Repubblica Popolare, con la "Decisione sulla riforma e lo sviluppo dell'educazione di base" ha sostenuto il principio della collocazione dei figli dei migranti a livello locale e nelle scuole pubbliche. Con interventi successivi il governo ha promosso l' integrazione dei i cittadini migranti nelle città e il superamento delle discriminazioni come l'esclusione dei figli dalle scuole pubbliche. È del 2008 un nuovo intervento del governo centrale volto ad estendere la gratuità dell'educazione a tutte le scuole pubbliche, sollecitando i governi locali ad effettuare una perequazione dei fondi per l'educazione tra bambini urbani e migranti, e provvedendo anche a finanziare l'accesso dei migranti all'educazione.

³⁸Ministero dell'educazione della Repubblica Popolare Cinese, Historic Achievements: 60 Years of Educational Reform and Development, in "China.org.cn", 2009, <https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Decision+on+the+Reform+and+Development+of+Basic+Education>, 28 luglio 2016